

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Il deposito del bilancio d'esercizio 2023

di **Alessandro Bonuzzi**

Convegno di aggiornamento

Gestione degli errori e responsabilità del professionista

[Scopri di più](#)

Il **bilancio** d'esercizio 2023 delle società di capitali, una volta approvato dall'assemblea dei soci, deve essere **depositato** presso il Registro imprese competente. Il deposito deve avvenire **entro 30 giorni** dalla data di **approvazione** del bilancio d'esercizio.

Al riguardo, va tenuto conto che:

- i **giorni festivi** vanno computati **nel calcolo dei 30 giorni**;
- i **30 giorni decorrono** dal **giorno successivo** all'approvazione del bilancio;
- se la scadenza **cade di sabato, di domenica o in un altro giorno festivo**, il termine di presentazione **slitta** al **primo giorno lavorativo successivo**, ai sensi dell'[articolo 3, D.P.R. 558/1999](#);
- nel caso in cui il bilancio sia approvato in **seconda convocazione**, i 30 giorni utili al deposito decorrono dalla **data in cui la stessa è avvenuta**.

Ne consegue che, ad esempio, se il **bilancio dell'esercizio 2023** è stato approvato in data **24.4.2024**, il termine per il deposito dello stesso **scade il prossimo 24.5.2024**.

Il bilancio deve essere trasmesso nel **formato XBRL**, sulla base della cosiddetta tassonomia, al fine di **uniformare la classificazione delle voci contabili**. La **tassonomia** da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2024 è la versione **"2018-11-04"**.

Il bilancio deve obbligatoriamente contenere lo **Stato patrimoniale**, il **Conto economico**, la **Nota integrativa** e il **Rendiconto finanziario**. Tuttavia:

- le società che redigono il bilancio in **forma abbreviata**, ai sensi dell'[articolo 2435-bis civ.](#), sono **esonerate dalla redazione del Rendiconto finanziario**;
- le **microimprese** ex [articolo 2435-ter civ.](#) sono **esonerate, oltre che dalla redazione del rendiconto finanziario, anche dalla redazione della Nota integrativa**, se in calce allo Stato patrimoniale sono riportate **le informazioni di cui ai numeri 9 e 16, del comma 1, dell'articolo 2427, cod. civ.**

Nell'ipotesi in cui la vigente tassonomia **non sia ritenuta compatibile**, per la particolare situazione aziendale, con i principi di **chiarezza, correttezza e veridicità** di cui all'[articolo 2423 cod. civ.](#), i **prospetti contabili** (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario ove previsto) e/o la Nota Integrativa **possono essere allegati in formato PDF/A** alla pratica di deposito, in **aggiunta al file in formato XBRL** (cosiddetto **"doppio deposito"**). In tal caso, si consiglia di riportare le ragioni del doppio deposito nel campo *"Dichiarazione di conformità"* della sezione *"Dichiarazione di conformità del bilancio"* del formato XBRL, utilizzando la seguente formulazione: *"Si dichiara che i prospetti contabili Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e/o Nota Integrativa sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL in quanto la stessa **non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale**, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all'articolo 2423 del codice civile"*.

In caso di differenze esclusivamente **formali** e non sostanziali tra il documento approvato in assemblea e il bilancio in formato XBRL, **non è invece necessario il doppio deposito**, poiché non si incorre nel rischio di nullità della deliberazione assembleare, ai sensi dell'[articolo 2434-bis cod. civ.](#); ciò alla luce della sentenza 24.8.2000 della Corte d'Appello di Torino secondo cui *"Non si ha nullità se la violazione è sostanzialmente irrilevante, in quanto priva di consistenza, pertanto meramente formale, di immediata percezione o di agevole correzione a seguito delle informazioni rese in assemblea"*.

Il deposito del bilancio va effettuato:

- al **competente Registro Imprese**, individuato in base all'ubicazione della sede legale (in caso di società o consorzio) o sede secondaria (in caso di società estera);
- in via **telematica** ovvero su **supporto informatico** completo di firma digitale. Non può essere presentato alcun modello o documento cartaceo.

Il deposito è soggetto al pagamento dei **diritti di segreteria di 90,00 euro**, in caso di deposito effettuato su supporto informatico, o di **62,40 euro**, in caso di deposito in modalità telematica. È, inoltre, dovuta l'imposta di **bollo** in misura pari ad **65,00 euro**.